



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## La Guardia di Finanza può frugare nei conti correnti

Autore: Redazione | 17/12/2018



***Evasione fiscale: con l'Anagrafe tributaria, i conti correnti diventano accessibili anche alla Finanza. Le fiamme gialle non devono più chiedere l'autorizzazione del magistrato.***

Piccoli e grandi evasori: da oggi in poi non ci sarà solo l'Agenzia delle Entrate a controllare i [movimenti sospetti sui conti correnti](#): anche la Guardia di Finanza avrà

libero accesso ai rapporti bancari. E potrà effettuare indagini senza bisogno della preventiva autorizzazione del magistrato. È questa l'importante novità che emerge dal nuovo decreto fiscale **[1]** appena convertito in legge dal Parlamento: il testo definitivo, infatti, assegna poteri molto più incisivi alle fiamme gialle in tema di contrasto alle operazioni illecite, anche quella per importi minimi.

Che cosa cambia rispetto al passato? On questo breve guida pratica ti spiegheremo perché, da oggi in poi, nell'ambito della lotta all'**evasione fiscale**, **i conto correnti sono accessibili anche alla Guardia di Finanza**.

## **L'archivio dei rapporti finanziari e l'Agenzia delle Entrate**

Siamo abituati a pensare ai nostri conti correnti come a scatole trasparenti, controllabili "a vista" dall'Agenzia delle Entrate. Questo perché, nel 2011, è stato istituito un maxi cervellone in grado di conoscere tutti i rapporti finanziari intestati ai contribuenti: saldi, movimenti, apertura di cassette di sicurezza vengono annualmente comunicati dalle banche al fisco tramite la cosiddetta **Anagrafe dei conti correnti**. Grazie a tale archivio telematico i vari uffici delle imposte possono conoscere le ricchezze degli italiani ed eventualmente effettuare i dovuti [controlli](#).

I [movimenti sospetti](#) sul conto corrente diventano così facile bersaglio per chi non ha documenti scritti per giustificarli.

Di recente, l'accesso all'Anagrafe tributaria è stato esteso anche ad **Agenzia Entrate Riscossione**, l'Esattore che ha sostituito Equitalia Spa e che ha lo scopo di recuperare i crediti della pubblica amministrazione. In questo modo, l'Agente della Riscossione può, con un semplice click, individuare i beni da pignorare in capo a quei contribuenti che non hanno pagato le **cartelle esattoriali** (ivi compresi stipendi, pensioni, conti correnti).

## **I nuovi poteri della Guardia di Finanza**

Ora il nuovo decreto fiscale chiude il cerchio ed estende lo stesso potere di indagine anche al più importante pilastro dell'amministrazione finanziaria: la **Guardia di Finanza**.

Con una modifica che va appunto ad incidere sul DL istitutivo dell'Anagrafe dei conti correnti **[2]**, la nuova legge **[3]** prevede che le informazioni comunicate dalle banche all'Agenzia delle Entrate sono **altresì utilizzate dalla Guardia di finanza** per le medesime finalità di contrasto all'**evasione fiscale**, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate stessa, nonché dal **Dipartimento delle finanze** ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale. I dati così raccolti dalle Fiamme Gialle vengono poi comunicate all'Agenzia che li valuta per notificare eventuali avvisi di accertamento e recupero a tassazione delle somme sottratte dal contribuente all'erario. Le banche, infatti, hanno dal 2012 l'obbligo di comunicare all'anagrafe tributaria tutte le operazioni finanziarie dei soggetti che intrattengono rapporti con loro.

In termini pratici questo significa che, se fino a ieri esisteva un solo soggetto deputato a controllare i nostri conti correnti – cosa che rendeva statisticamente più improbabile finire nelle reti dei controlli fiscali – da oggi invece vi si affianca un altro organo, appunto la Guardia di Finanza. E siccome la finalità di quest'ultimo è proprio il contrasto delle evasioni, piccoli e grandi, sarà più facile cadere nelle maglie degli **accertamenti bancari**. Tanto più che viene eliminata ogni "burocrazia", atteso che gli accertatori potranno controllare, attraverso la connessione telematica dei propri computer, i conti correnti senza bisogno di ottenere prima l'autorizzazione dal giudice.

Insomma, da oggi in poi, contro gli evasori la Finanza frugherà nel **database dei conti bancari** senza il via libera del magistrato. Insomma: la polizia tributaria avrà ad esempio accesso diretto i dati sulle operazioni compiute con carte di credito e di debito.

## **Accesso ai dati per 10 anni**

Non è tutto. Con le nuove modifiche i dati dell'archivio dei rapporti finanziari potranno essere conservati per ben dieci anni (ben oltre il termine di decadenza di sette anni consentito all'Agenzia delle Entrate per effettuare i controlli per le dichiarazioni dei redditi non presentate). E alle informazioni ha ora accesso anche il **dipartimento delle Finanze del Mef**, sia pure solo ai fini della valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.

## Note

**[1]** DL n. 119/18 del 23.10.2018. **[2]** Art. 11. DL n. 201/2011 **[3]** Art. 16-quater DL n. 119/18 - (Disposizioni in materia di accesso all'archivio dei rapporti finanziari) 1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni"; b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale."; c) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza". Art. 16-quinquies. - (Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni) - 1. All'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.